XI LEGISLATURA

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 63 del 17 ottobre 2018

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

GIANNINI

"MISURE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA' DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI, IV, II, VII, VIII e IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

LEGA SALVINI LAZIO

Gruppo consiliare Lega

CRL, REGISTRO UFFICIALE, 0023967, I, 17-10-2018, H. 15:25

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale"

di iniziativa del Consigliere: Daniele Giannini

Daniele Giannini

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel:** 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Lazio è un patrimonio di eccellenze storico artistiche riconosciute a livello mondiale, nonché la regione che comprende il territorio della Capitale. Ma non solo, perché dal dopoguerra, lo sviluppo dell'enogastronomia ci ha portato a concorrere con gli altri leader mondiali del settore, dai derivati del latte al vino, passando per l'olio extra vergine di oliva (basti pensare, da ultimo, alla recente presentazione del disciplinare dell'IGP Olio di Roma, ora in corso di verifica presso le autorità competenti).

Unitamente al consolidamento di alcune posizioni nel settore enologico, un ambito più giovane ma di radicate tradizioni europee (specie dell'Europa centrale) si è affacciato sul panorama regionale, ed è quello della birra artigianale. Dai pochi stabilimenti presenti sul territorio nazionale di inizio novecento, lo sviluppo è stato costante e ha raggiunto velocemente standard di eccellenza.

Dai consumi nella società sumera al Codice di Hammurabi passando per il "Decreto di purezza" di Guglielmo IV di Baviera, si è arrivati ai giorni nostri, in un mondo in cui le scoperte scientifiche hanno consentito una più sana produzione e conservazione del prodotto, come, ad esempio, la filiera del freddo e i processi di pastorizzazione.

Secondo un'indagine del 2014, condotta dalla Camera di Commercio di Roma, si è stimato un consumo medio di birra pari a 29 litri l'anno e una produzione di 13 milioni di ettolitri. Numeri rilevanti sul fronte della domanda interna, ma che ci relegano agli ultimi posti dell'Europa per il consumo del prodotto.

In età contemporanea il movimento brassicolo ha inizio negli anni '80 del secolo scorso negli Stati Uniti come alternativa culturale, prima ancora che economica, ai modelli industriali e alla grande distribuzione, per rilanciare l'intraprendenza dell'individuo. In quegli anni molti ragazzi americani, grazie alla loro passione, cominciano a produrre birra in casa, modificando anche le ricette e apportando significative rivisitazioni. Successivamente il fenomeno raggiunge l'Europa dove raccoglie nuovi adepti, facendo nascere imprese di piccole dimensioni con produzione limitata e di altissima qualità.

In Italia le origini del movimento dei birrifici artigianali si manifesta attorno al 1996 (nello specifico nella Provincia di Roma a Mentana presso il primo "brewpub" di Giovanni Turbacci) favorito da un cambiamento della norma sulle accise che, superando la presenza del funzionario dell'Ufficio tecnico delle Finanze che accertasse l'alcool producibile per ogni cotta di birra prodotta, rimandava gli accertamenti a strumenti più tecnici. Il fenomeno, cresciuto di anno in anno, è riuscito a erodere quote di mercato sempre più rilevanti alle produzioni industriali, creando dapprima un

mercato di intenditori e riuscendo successivamente a penetrare commercialmente nei locali di somministrazione, che avevano cambiato il proprio volto. Dalle osterie e fiaschetterie tipiche degli anni '70, dove si consumava principalmente vino, si è passati ai pub degli anni '90, dove la quota di birra commerciale/industriale è stata erosa da quella artigianale/locale. L'evoluzione è avvenuta in periodi di crisi economica, dove la contrazione dei consumi alimentari ha visto uno spostamento dai prodotti di alta qualità (come, per l'appunto, la birra artigianale) verso quelli a minor contenuto di valore.

Attualmente, da un'analisi condotta da Unioncamere-InfoCamere Lazio, basata sui dati del registro delle Imprese delle Camere di Commercio (febbraio 2018), sono 42 le imprese nel Lazio attive nel settore brassicolo, con un aumento del 250% rispetto al 2012. La Capitale, infatti, con le sue 21 realtà produttrici di malti e luppoli è terza (dopo Milano e Torino) nella classifica delle città italiane con il maggior numero di imprese impegnate nella produzione.

Un prodotto che merita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato poiché nel Lazio si è generato un modello virtuoso che ha creato più di mille addetti altamente qualificati. Si tenga peraltro presente che, oltre il 60 per cento delle imprese che operano nel settore, registra un volume d'affari che oscilla tra i 100mila e gli 800mila euro, con un personale a tempo indeterminato che si attesta al 51 per cento.

Il prodotto crea dunque occupazione, valorizza il territorio, l'identità e le comunità, migliora, se consumato con moderazione[1], la salute delle persone e tutela l'ambiente nel caso in cui le fasi di mescita e consumo si svolgano presso l'impianto di produzione (preferibilmente ecologico), data l'assenza di emissioni inquinanti dovute al trasporto. Un circuito virtuoso che può estendersi all'ambito agricolo, con la possibilità di alimentare gli animali di allevamento, in un'ottica di multifunzionalità dell'azienda, chiudendo il cerchio della cosiddetta economia circolare.

A fronte di un mondo in forte fermento e in continua crescita, solo di recente il legislatore ha iniziato a regolamentare il settore. Se la birra "comune" è stata disciplinata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1354 ("Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra") e sottoposta alla normativa in materia di igiene di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") e al successivo decreto del presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327 ("Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), nonché alle

[1] *Birra artigianale in Provincia di Roma. Evoluzione e prospettive imprenditoriali*, Camera di Commercio di Roma. A pag. 2 si legge quanto segue: «L'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) considera il consumo giornaliero medio di non più di 20 grammi di alcol puro (1-2 unità alcoliche) per le donne e di non più di 40 g (2-3 unità alcoliche) per gli uomini un'assunzione a 'minore rischio' per la salute».

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

norme dell'Unione europea, solo nell'estate 2016 è stata introdotta la disposizione che, però, si limita soltanto a definire la birra artigianale.

In particolare, nella legge 28 luglio 2016, n. 154 ("Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"), l'articolo 35 ("Denominazione di birra artigianale"), che integra la richiamata l. 1354/1962, prevede quanto segue: «Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

Pur condividendo il profilo delle caratteristiche del prodotto (non pastorizzato e non microfiltrato), il limite risulta "pericoloso" per gli autentici birrifici artigianali in quanto potrebbe favorire solo i grandi marchi, in grado di immettere sul mercato ingenti quantitativi di prodotto, che, di artigianale, hanno ben poco. Il danno alla vera produzione artigianale, che per antonomasia è indirizzata più alla qualità che alla quantità, è evidente. Di qui l'importanza di tutelare l'indipendenza delle piccole e medie realtà del settore dai grandi gruppi industriali, che non possono fregiarsi della qualifica artigianale, proprio perché ciò snaturerebbe la filosofia che ha originato la produzione brassicola.

Il Consiglio regionale, sulla scorta di quanto è avvenuto in Veneto, dove è stata approvata una norma in materia[2] da cui la presente proposta ha preso ampio spunto, ha quindi l'opportunità di colmare un vuoto legislativo allo scopo di individuare, tutelare, promuovere e valorizzare le vere aziende artigianali indipendenti produttrici di birra. Imprese che si caratterizzano per il metodo di produzione, per la localizzazione della lavorazione, le caratteristiche e/o la provenienza dei prodotti, il quantitativo prodotto, il radicamento al territorio anche in termini di commercializzazione.

Approvare la presente proposta, favorirebbe l'occupazione (si pensi ad esempio ai contratti di lavoro dei birrai presso terzi, che formati adeguatamente e professionalmente possono occupare più mansioni presso l'azienda, dalla produzione

[2]Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 7 ("Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale").

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

alla mescita ed avere un'occupazione a tempo indeterminato), eleverebbe gli standard di produzione e tutelerebbe il settore dall'improvvisazione di alcuni addetti ai lavori.

La Proposta di Legge si compone di 10 articoli. In particolare l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, ossia identificare, tutelare, promuovere, valorizzare la produzione di birra artigianale laziale. Al comma 2 vengono definite le azioni che la Regione promuoverà per raggiungere dette finalità. L'articolo 2 elenca le definizioni di "birra artigianale", "birra artigianale laziale" nonchè le varie tipologie di birrificio. L'articolo 3 reca disposizioni in ordine al "Disciplinare di produzione" rinviato a un provvedimento di giunta la sua definizione. L'articolo 4 pone l'accento sulle priorità dell'informazione al consumatore oltre che sulla promozione e sulla valorizzazione del prodotto finale. L'articolo 5 sottolinea l'importanza della formazione professionale per gli operatori che generalmente iniziano da autodidatti e hanno poi poche occasioni di approfondimento e aggiornamento, sia relativamente alle tecniche che alla normativa, per i corsi organizzati nel territorio regionale, in grado di limitare il fenomeno dell'abbandono precoce dell'attività per una mancata e approfondita analisi economica. L'articolo 6 prevede il sostegno, attraverso appositi bandi, di progetti innovativi relativi alla lavorazione, alla sperimentazione, all'avvio di filiere locali che comprendano il coltivatore di materie prime, nonché progetti attenti alle varie patologie alimentari. L'articolo 7 promuove la coltivazione e la lavorazione delle materie prime per la produzione di birra artigianale. L'articolo 8 riguarda la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, mentre l'articolo 9 attiene alla disposizione finanziaria. L'art. 10 riguarda l'entrata in vigore della norma.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

CRL, REGISTRO UFFICIALE, 0023967, I, 17-10-2018, H. 15:25

Art. 1
(*Finalità e Oggetto*)

1. La Regione Lazio, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare:

a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;

b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;

c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;

b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;

c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;

d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;

e) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;

f) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;

g) promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;

h) promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

i) favorisce la corretta informazione al consumatore;

l) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto, del lievito e dei loro derivati.

G

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 ("Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra") e successive modifiche e integrazioni, si intende:

a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200'000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende:

a) per piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

b) per microbirrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di 10.000 ettolitri/anno;

c) per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

G

Art. 3
(Disciplinare di produzione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale del 7 novembre 2016, n. 14 ("Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta") e successive modificazioni, definisce un disciplinare di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.
2. La adesione da parte dei produttori di birra artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui alla LR 14/2016, costituisce condizione di priorità per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

G

Art. 4
(*Fiera della birra artigianale indipendente*)

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra artigianale" anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.
2. Nel contesto della fiera annuale della birra artigianale è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile" organizzato in collaborazione con la ASL territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

Art. 5
(*Qualificazione e formazione professionale degli operatori*)

1. La Giunta regionale promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale ai sensi della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 ("Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale"), avvalendosi degli organismi di formazione accreditati.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

G

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

Art. 6
(*Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale indipendente*)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni: birrificio artigianale; birrificio agricolo; microbirrificio;

b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto;

c) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.

2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riconosciute forme di priorità:

a) alle attività ed ai soggetti come individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2;

b) alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari.

G

Art. 7

(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra)

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e definisce "birra artigianale del Lazio" il prodotto brassicolo ottenuto con materie prime interamente coltivate, prodotte e lavorate sul territorio della Regione Lazio.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

Art. 8
(*Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CRL,REGISTRO UFFICIALE,0023967,I,17=10=2018,H.15:25

00163 Roma – Via della Pisana, 1301 – Tel. 06.6593.2661 – dgiannini@regione.lazio.it

Art. 9
(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 250.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte:

a) per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 5, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione 15 ("Politiche per il lavoro e la formazione professionale"), Programma 02 "Formazione professionale";

b) per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui all'articolo 6, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 14 ("Sviluppo economico e competitività"), Programma 01 ("Industria PMI artigianato"), Titolo 2 ("Spese in conto capitale") e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 ("Fondi e accantonamenti"), Programma 03 ("Altri fondi"), Titolo 1 ("Spese correnti") del bilancio di previsione 2018-2020;

c) per euro 100.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 7, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 16 ("Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"), Programma 01 ("Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"), Titolo 2 ("Spese in conto capitale") e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 ("Fondi e accantonamenti"), Programma 03 ("Altri fondi"), Titolo 1 ("Spese correnti") del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

00163 Roma – Via della Pisana, 1301 – Tel. 06.6593.2661 – dgiannini@regione.lazio.it

G

Art. 10
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

CRL_REGISTRO UFFICIALE.0023997.I.17-10-2018.H.15:25

G